

Doc. **XII**-*quinquies*  
N. 128

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

## **ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'OSCE**

Sessione Annuale di Monaco  
(5-9 luglio 2012)

---

Risoluzione sulla tutela delle popolazioni vulnerabili  
contro la tratta degli esseri umani

---

*Trasmessa il 16 luglio 2012*

---

**RISOLUZIONE SULLA TUTELA DELLE POPOLAZIONI VULNERABILI  
CONTRO LA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI**

1. *Ricordando* i principi nelle Dichiarazioni dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE di San Pietroburgo (1999), di Bruxelles (2006) di Kiev (2007), di Oslo (2010) e di Belgrado (2011), nonché delle iniziative degli Stati partecipanti per attuare il Piano d'Azione dell'OSCE di lotta alla tratta degli esseri umani (2003 e 2005), e tutti gli impegni OSCE relativi alla lotta alla tratta,

2. *Encomiando* gli Stati partecipanti dell'OSCE che hanno approvato leggi e politiche volte a impedire e individuare la tratta nell'ambito delle popolazioni vulnerabili, quali i domestici e gli immigrati irregolari,

3. *Accogliendo favorevolmente* le prime misure adottate nella regione dell'OSCE per affrontare le particolari necessità della popolazione Rom,

4. *Turbata* dalle recenti ricerche svolte dal Centro europeo per i diritti dei Rom che indicano che la popolazione Rom, in particolare le donne e i bambini, è fortemente sovrarappresentata tra le vittime sia della tratta a fini sessuali che di quella a fini di lavoro forzato nella regione dell'OSCE,

5. *Preoccupata* che le turbolenze economiche mondiali e la disperazione abbiano aumentato la vulnerabilità dei gruppi già esposti alla tratta degli esseri umani,

6. *Sottolineando* che il buon governo è essenziale nelle iniziative di tutela dei soggetti vulnerabili, in particolare dei migranti, contro la tratta degli esseri umani, che, secondo l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, in ogni dato momento,

riduce in schiavitù più di 20 milioni di persone, la maggior parte delle quali sono donne e bambini,

7. *Consapevole* dei problemi che persistono e ostacolano gli sforzi diretti ad affrontare la tratta degli esseri umani, che riguardano, tra l'altro, l'affidabilità dei dati raccolti per le vittime effettive e potenziali, la riluttanza ad intervenire e la mancanza di risorse per l'individuazione e la tutela delle vittime e i procedimenti penali a carico dei responsabili della tratta,

8. *Allarmata* poiché gli stessi fattori sociali ed economici che provocano la vulnerabilità alla tratta impediscono inoltre alle vittime di accedere all'assistenza per il reinserimento e di assicurare che i loro trafficanti siano perseguiti penalmente,

9. *Preoccupata* che l'assenza di assistenza per il reinserimento e di tutela legale lasci le vittime della tratta, già vulnerabili, esposte al rischio di esserne nuovamente oggetto,

10. *Turbata* da notizie secondo le quali le attività per individuare le vittime nella regione dell'OSCE è diminuita in modo significativo,

L'Assemblea parlamentare dell'OSCE:

11. *Sottolinea* la necessità di una cooperazione rafforzata, allo stadio della prevenzione, tra le forze dell'ordine e le organizzazioni non governative, volta ad attuare politiche efficaci per sensibilizzare le vittime potenziali della tratta degli esseri umani nei paesi di origine, nonché potenziali clienti di prestazioni sessuali a

pagamento, in modo che tutti siano vigili nei confronti dello sfruttamento;

12. *Esorta* gli Stati partecipanti a far sì che l'assistenza per il reinserimento e la tutela legale siano messe a disposizione delle potenziali vittime della tratta;

13. *Invita* gli Stati partecipanti a provvedere alla formazione delle forze dell'ordine, ivi inclusa la polizia di frontiera, ad individuare le vittime della tratta degli esseri umani e ad offrire loro tutela e assistenza per il reinserimento, in particolare a quelle che appartengono a popolazioni vulnerabili;

14. *Esorta* gli Stati partecipanti a redigere degli opuscoli nelle lingue opportune, prevedendo anche un numero telefonico dedicato, al fine di consentirne la distribuzione e diffusione alle popolazioni vulnerabili da parte delle organizzazioni governative e non governative;

15. *Invita* gli Stati partecipanti a creare, nelle principali città, unità specializzate per i Rom composte da ONG Rom, mediatori Rom ed esponenti delle comunità Rom, nonché da forze dell'ordine dello stato membro, da autorità contro la tratta, e da rappresentanti dei servizi sociali.

